

Deliberazione della Giunta Regionale 23 giugno 2021, n. 12-3442

**Approvazione Piani Triennali Fabbisogni Personale (PTFP) delle Aziende Sanitarie del SSR, triennio 2020-2022. Indicazioni alle ASR per l'adozione dei Piani triennali dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023 - Approvazione tetti di spesa del personale anno 2021 e anni 2022 ss.**

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

l'art. 6 del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017, prevede che le Amministrazioni Pubbliche definiscano l'organizzazione dei propri uffici in conformità al Piano Triennale dei Fabbisogni, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le Linee di indirizzo di cui all'art. 6 ter del succitato Decreto Legislativo, adottate, con appositi Decreti del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e, per le Aziende SSN, anche con il Ministero della Salute, per orientare le Pubbliche Amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani del fabbisogno di personale.

Le predette linee di indirizzo, definite con il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione dell' 8 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018, declinano le specificità riferite agli Enti ed Aziende del SSN, in particolare, dai punti 7 a 7.3;

ai sensi del suddetto Decreto "i PTFP delle Aziende e degli Enti del S.S.N. sono approvati dalle rispettive Regioni di appartenenza, secondo quanto eventualmente previsto dalla disciplina in materia, anche tenuto conto della riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 70/2015 e successivamente adottati in via definitiva dalle Aziende stesse (... omissis ...). I PTFP delle Aziende ed Enti del SSN devono essere predisposti in coerenza con i rispettivi atti aziendali di cui all'art. 3, comma 1 – bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".

L'articolo 11 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella Legge 25 giugno 2019, n. 60, ha introdotto, a decorrere dal 2019, rispetto a quanto stabilito dall'articolo 2, commi 71, 72 e 73 della L. 191/2009 e s.m.i., nuove regole in materia di spesa per il personale, per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni a statuto speciale che non provvedono integralmente al proprio fabbisogno sanitario, finalizzate a modificare il valore di riferimento su cui parametrare la spesa per il personale, salvaguardando l'equilibrio economico finanziario e nel rispetto degli adempimenti relativi all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Considerato in particolare il comma 1 della disposizione in esame, che prevede: "A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio Sanitario Nazionale delle Regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del Fabbisogno Sanitario Nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i Piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel triennio 2019-2021 la predetta

percentuale è pari al 10 per cento per ciascun anno. Per il medesimo triennio, qualora nella singola Regione emergano oggettivi ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facoltà assunzionali consentite dal presente articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, può essere concessa alla medesima Regione un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio Sanitario Regionale”.

Rilevato che a seguito dell'entrata in vigore della predetta normativa:

- il vincolo di spesa per il personale è definito a livello regionale e non più aziendale;
- tale vincolo è dato dalla spesa relativa all'anno 2018 o, se superiore, da quello della spesa per il personale del 2004, ridotta dell'1,4%;
- il nuovo limite di spesa può essere incrementato, nel triennio 2019-2021, nella misura del 10% della variazione del Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente;
- in presenza di ulteriori fabbisogni di personale può essere concessa alla Regione una ulteriore variazione del 5% dell'incremento del Fondo sanitario regionale, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale.

Preso atto che con Determinazione del Direttore Regionale della Direzione Sanità n. 516 del 01/08/2018, come modificata ed integrata con Determinazioni del Direttore Regionale Sanità n. 79 del 06/02/2019 e 208 del 4.03.2020, sono state approvate le Linee di indirizzo regionali per la predisposizione dei Piani Triennali Fabbisogno Personale delle Aziende del SSR, corredati delle schede di rilevazione dei dati relativi alle dotazioni organiche ed al fabbisogno suddiviso per profili professionali nonché i costi della dotazione organica stessa.

Dato atto che:

con D.G.R. n. 40-703 del 12/10/2018 sono stati approvati i Piani Triennali di Fabbisogno del Personale (PTFP) delle Aziende Sanitarie Regionali per il triennio 2018-2020 e sono stati determinati i tetti di spesa aziendali per il personale per gli anni 2019, 2020 e successivi;

con D.G.R. 27-8855 del 29.04.2019 sono stati approvati i Piani Triennali di Fabbisogno del Personale (PTFP) delle Aziende Sanitarie Regionali per il triennio 2019-2021 e sono stati confermati, per l'anno 2020, i tetti di spesa di cui alla D.G.R. n. 40-703 del 12/10/2018.

Preso atto che:

con riguardo all'emergenza sanitaria da COVID-19, per rispondere alle esigenze dei servizi sanitari, si sono susseguite a livello nazionale diverse disposizioni normative che hanno individuato strumenti e risorse straordinarie per sostenere il sistema sanitario nella fase pandemica. In particolare, i Decreti Legge 27 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i., 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 e 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella Legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno previsto modalità straordinarie di reclutamento di professionisti nel sistema sanitario e stanziamenti dedicati al potenziamento dei servizi sanitari in termini di personale.

L'art. 2-quater del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto che per le finalità e gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del medesimo Decreto le Regioni procedono alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001.

Considerato che l'emergenza sanitaria in atto nel territorio piemontese ha reso necessaria la riorganizzazione delle attività, sia ospedaliere che territoriali, e, in relazione ai conseguenti riflessi sul dimensionamento qualitativo e quantitativo delle risorse umane necessarie a fronteggiare il predetto fenomeno, si è reso opportuno il differimento della presentazione dei PTFP triennio 2020-2022, al fine di consentire alle Aziende Sanitarie di rappresentare anche il fabbisogno di personale per la gestione delle infezioni da COVID-19, e dare, così, attuazione alla succitata normativa nazionale.

Dato atto che la spesa del personale 2004 del SSR ridotta dell'1,4%, non inclusiva della spesa delle Direzioni Generali aziendali, storicizzata dal MEF è pari a euro 2.633.607.083.

Preso atto che:

sulla base delle linee di indirizzo regionali di cui alle richiamate disposizioni regionali, le ASR hanno predisposto e inoltrato, per l'approvazione regionale, i Piani Triennali di Fabbisogno del Personale, con riferimento al triennio 2020-2022, entro il termine del 30.11.2020, ad esse assegnato, riportando, in separata evidenza, il fabbisogno di personale per la gestione dell'emergenza COVID-19, con riferimento all'anno 2020 e ai riflessi sull'anno 2021.

In esito all'attività istruttoria espletata, la competente Direzione regionale ha verificato il rispetto, da parte delle ASR dei tetti di spesa assegnati, per l'anno 2020 ss. con DD.G.R. 40-703 del 12.10.2018 e 27-8855 del 29.04.2019.

Considerato che:

il tetto di spesa del personale, relativamente al rispetto della spesa dell'anno 2004 ridotta dell'1,4%, è applicato a livello regionale, mentre le aziende sanitarie nel rispetto della programmazione sanitaria regionale e nazionale, nonché dei vincoli di pareggio del bilancio aziendale, definiscono un documento di programmazione del fabbisogno del personale non superiore alla programmazione regionale annuale disposta con provvedimento regionale;

le spese di personale finanziate con le specifiche risorse di cui alla succitata normativa nazionale, recante misure di contrasto all'emergenza COVID-19, non sono comprese nei tetti di spesa assegnati alle ASR e trovano copertura nelle risorse dei provvedimenti nazionali dedicati, ripartite alle medesime con specifico provvedimento regionale.

Ritenuto di approvare i Piani Triennali di Fabbisogno del Personale (PTFP) per il triennio 2020-2022 come adottati dalle ASR e conservati agli atti della competente Direzione Regionale, in quanto conformi ai tetti di spesa determinati, per l'anno 2020 e seguenti, con D.G.R. 40-703 del 12.10.2018 e con D.G.R. n. 27-8855 del 29.04.2019.

Ritenuto che le ASR, in coerenza al fabbisogno regionale sostenibile del personale, come dalle medesime rappresentato, ed in conformità con i suddetti tetti di spesa debbano:

- aggiornare e adottare in via definitiva il Piano Triennale dei Fabbisogni 2020-2022, in applicazione del D.M. 8 maggio 2018 in coerenza alla programmazione regionale, indicando la dotazione organica espressa in termini di teste ed in termini di valore economico - finanziario;
- comunicare il Piano Triennale dei Fabbisogni tramite il sistema informativo di cui all'art. 60 del D.Lgs 165/2001 ed inviare il medesimo al settore A1406A – Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR della Direzione Sanità entro 30 giorni dall'adozione.

Ritenuto che le ASR, per procedere alle assunzioni programmate nel Piano Triennale del Fabbisogno di personale, debbano:

- verificare la coerenza dei profili professionali rispetto a quanto previsto dalle declaratorie contrattuali;
- verificare la conformità alla programmazione e alle azioni di efficientamento delle attività aziendali, tenendo conto dei vincoli nazionali e regionali e degli indirizzi della programmazione regionale per il riordino della rete ospedaliera e territoriale e dei conseguenti obiettivi assegnati alle ASR nel triennio di riferimento;
- verificare la compatibilità delle assunzioni rispetto alla disciplina nazionale e regionale per la ricollocazione e per la mobilità aziendale ed interaziendale;
- privilegiare le assunzioni tese a ridurre le forme contrattuali atipiche in coerenza con le disposizioni in materia; si richiamano, tra le altre, le più recenti disposizioni di cui all'articolo 1, commi 466 e 468 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), all'articolo 1 e 1 bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella Legge 28 febbraio 2020, n. 8, nonché all'articolo 2-bis, comma 2, secondo periodo del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27 e all'articolo 4-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella L. 17 luglio 2020, n. 77; si richiamano, in materia anche le indicazioni applicative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n. 20/165/CR06b/C7 del 10.09.2020.

Ritenuto che il Fabbisogno del personale 2021 e 2022, potrà essere rideterminato, in adeguamento a nuove condizioni maturate.

Ritenuto che l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino dovrà procedere alle assunzioni nel triennio 2020-2022 previa predisposizione delle azioni di razionalizzazione delle attività di cui alla Deliberazione del relativo Direttore Generale n. 1635 del 31.12.2020 "Piano di efficientamento ex art. 1, comma 528, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (...)".

Considerato che l'art. 14 bis, comma 2 del D.L. n. 4 del 28/01/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 26 del 28/03/2019, dispone che le Aziende ed Enti del SSN possano procedere all'assunzione delle professionalità occorrenti, anche tenendo conto delle cessazioni di personale che intervengano in corso d'anno, purché in linea con la programmazione regionale, nel rispetto dei Piani Triennali di Fabbisogno del Personale approvati dalle Regioni di appartenenza.

Richiamate in materia di assunzioni di personale le disposizioni delle DD.GR. nn. 114-6306 del 22/12/2017 e 27-8855 del 29.04.2019, salva l'applicazione delle richiamate norme nazionali per il periodo emergenziale e delle conseguenti indicazioni regionali per il reclutamento di personale in detto periodo emergenziale.

Ribadite altresì le disposizioni della D.G.R. 5-981 del 07/02/2020, in materia di preventivo nulla osta regionale per il reclutamento, da parte delle aziende del SSR, di personale dirigenziale dell'area PTA ed il conferimento di incarichi dirigenziali di Direttore di Presidio Ospedaliero, Direttore di Distretto e di Direttore di Struttura Complessa, sia di area Sanitaria che di area PTA .

Richiamate:

la D.G.R. 23-2703 del 29.12.2020 ad oggetto "Incremento dei fondi del salario accessorio del personale delle aziende ed enti del SSR ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 35/2019, convertito nella L. n. 60/2019 - Indicazioni attuative alle ASR";

la D.G.R. 8-2933 del 5.03.2021 ad oggetto "Art. 11 D.L. 35/2019 convertito in L. 60/2019 - Incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale delle AA.SS.RR per processi di reinternalizzazione di servizi sanitari e per l'adozione da parte di ASR di piani di razionalizzazione della spesa ex art. 16 D.L. 98/2011 - Presa d'atto Protocolli di Intesa 23.12.2020 e 29.12.2020, tra la Regione Piemonte e le Organizzazioni sindacali del Comparto e Dirigenza Sanita' - PTA - Indirizzi alle AA.SS.RR;

la D.G.R. 9-2934 5.03.2021 "Incremento dei fondi del salario accessorio del personale delle ASR ai sensi dell'art.11 del D.L. n.35/2019, convertito nella L.n. 60/2019 - Presa d'atto esiti rilevazioni Direzione Sanità - Definizione budget massimo annuale di euro 7.150.150,11, al lordo degli oneri, a carico dei bilanci aziendali 2020 e 2021.

Preso atto che, ai fini della predisposizione da parte delle ASR dei PTFP triennio 2021-2023 e della definizione dei tetti di spesa regionali per gli anni 2021 ss, la competente Direzione, ha avviato la rilevazione presso le ASR dei costi corrispondenti agli adeguamenti contrattuali di cui ai CC.NN.LL. 2016-2018 - Comparto Sanità 21.05.2018, Area Sanità 19.12.2019, Area Funzioni Locali- PTA 17.12.2020, corredata da attestazione da parte del Direttori Generali/ Commissari, e che gli esiti di tale rilevazione hanno evidenziato una spesa complessiva di euro 104.852.764,32.

Preso atto che la Direzione Sanità ha altresì rilevato i costi corrispondenti all'incremento, oneri inclusi, dell'indennità di esclusività a favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, ai sensi dell'art.1, comma 407, L. 30 dicembre 2020, n. 178, come attestati da parte del Direttori Generali/ Commissari, e che gli esiti di tale rilevazione hanno evidenziato una spesa complessiva di euro 35.278.587,12.

Preso atto che l'ASL CN 2, con note prot. nn. 83936 del 30.11.2020,1605 del 15.01.2021, 33405 del 31.03.2021 e 37136 del 8.04.2021, agli atti della competente Direzione Regionale, ha manifestato la necessità di adeguamento progressivo, dall'anno 2021, dei tetti di spesa assegnati, per l'anno 2020 e seguenti, dalle succitate DD.G.R. nn. 40-703 del 12.10.2018 e 27-8855 del 29.04.2019, in relazione alle attività del nuovo presidio ospedaliero di Verduno e al programma di potenziamento della medicina territoriale, con la previsione di due Case della Salute e la riconversione in attività territoriali dei presidi ospedalieri di Alba e Bra.

Ritenuto di fornire alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale le seguenti indicazioni per l'adozione dei Piani triennali dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023.

Le ASR adottano e trasmettono i PTFP alla competente Direzione Regionale entro il 20.07.2021.

Nella determinazione del fabbisogno le aziende devono tener conto:

- per l'anno 2021, delle assunzioni di personale dipendente, dei rapporti di lavoro flessibile e degli incarichi di lavoro autonomo per la fase emergenziale;
- dei servizi oggetto di reinternalizzazione (D.L. 35/2019, art. 11, c. 3);
- delle risorse dei fondi del trattamento accessorio del personale, determinate ai sensi del D.L. 35/2019;
- dei costi corrispondenti all'incremento, oneri inclusi, dell'indennità di esclusività a favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, ai sensi dell'art.1, comma 407, L. 30 dicembre 2020, n. 178;
- dell'eventuale personale ESACRI/Ex Croce rossa;
- dell'eventuale personale per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali aggiuntive finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa.

Le risorse inerenti i suddetti punti non sono da ricomprendere nel tetto di spesa assegnato a ciascuna Azienda Sanitaria. Le ASR ne danno evidenza, con le modalità indicate dalle linee di indirizzo regionali sopra richiamate.

Devono invece essere ricompresi nel tetto di spesa i costi corrispondenti agli adeguamenti contrattuali di cui ai CC.NN.LL. 2016-2018 - Comparto Sanità 21.05.2018, Area Sanità 19.12.2019, Area Funzioni Locali -PTA 17.12.2020, il personale delle ASR operante nelle strutture SAAPA e COQ, e l'eventuale ulteriore spesa di personale aziendale finanziata con specifiche entrate aziendali.

Ritenuto di approvare, a seguito della quantificazione conseguente alle suddette rilevazioni effettuate dalla competente Direzione, i nuovi tetti di spesa del personale per l'anno 2021 e per gli anni 2022 ss, risultanti dai tetti di spesa per l'anno 2020, rideterminati, in relazione ai costi di cui al precedente alinea, e, per l'ASL CN 2, con riguardo anche a quelli inerenti le attività succitate.

Ritenuto pertanto di approvare i nuovi tetti di spesa per l'anno 2021 e per gli anni 2022 ss come indicati, per ciascuna ASR, nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato atto che l'allegato suddetto rappresenta, in distinte colonne e per ciascuno degli anni di riferimento, la cornice economico - finanziaria invalicabile, con riguardo al fabbisogno di spesa sostenibile per risorse umane, e il Tetto del Personale che rientra nel vincolo di spesa regionale, storicizzato dal MEF, anno 2004 ridotto dell'1,4%. Le risorse di cui al medesimo allegato imputate alla GSA - CE 2021 - 2023 - costituiscono accantonamento prudenziale e potranno in seguito essere distribuite AASSRR per finalità pertinenti in materia di spesa per personale.

Considerato che i predetti tetti di spesa, in relazione ai criteri di determinazione come sopra definiti, sono funzionali al rispetto del limite di spesa di cui all' art. 11 del D.L n. 35/2019.

Considerato che, pur garantito il rispetto a livello regionale dei limiti di spesa del D.L 35/2019, sia necessario ed opportuno che le ASR monitorino il rispetto, da parte di ciascuna di esse, del limite di spesa dell'anno 2004, dedotto dell'1,4%, tenendo conto degli effetti degli incrementi del D.L. 35/2019.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Gli oneri corrispondenti all'incremento dell'indennità di esclusività a favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, ai sensi dell'art. 1, comma 407, L. 30 dicembre 2020, n. 178 trovano copertura a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Si rinvia pertanto il riparto delle quote alle ASR per l'anno 2021 a provvedimento regionale successivo al riparto del FSN 2021 da parte dello Stato.

Gli oneri per l'anno 2021 delle assunzioni di personale dipendente, dei rapporti di lavoro flessibile e degli incarichi di lavoro autonomo per la fase emergenziale trovano copertura nei provvedimenti nazionali sopra richiamati, mediante ripartizione ed assegnazione alle ASR effettuata con specifici provvedimenti regionali.

Dato atto che, nelle more della determinazione del Fondo sanitario 2021, per il calcolo dell'incremento del tetto di spesa anno 2021 si fa riferimento al valore del tetto di spesa anno 2020.

Visti gli artt. 6, comma 1 e 6 ter del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, come integrato e novellato dal D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017;

visto il Decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione dell' 8 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018;

visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella L. 25 giugno 2019, n. 60;

visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27;

visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella L. 17 luglio 2020, n. 77;

visto il D.L. 14 agosto, n. 104, convertito nella L. 13 ottobre, 2020, n. 126;

vista la L. 30 dicembre 2020, n. 178;

visti i CC.CC.NN.LL Comparto Sanità 21.05.2018, Area Sanità 19.12.2019, Area Funzioni Locali 17.12.2020;

viste le DD.G.R. nn. 114-6306 del 22/12/2017, 40-7703 del 12/10/2018, 27-8855 del 29.04.2019 e 5-981 del 07/02/2020;

vista la D.D. Direzione Sanità n. 516 del 01/08/2018 s.m.i.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 4046 del 17/10/2016;

la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

- di approvare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 s.m.i, i Piani Triennali dei Fabbisogni del Personale (PTFP) delle Aziende Sanitarie del SSR, per gli anni 2020 – 2022, depositati agli atti del competente Settore della Direzione Regionale Sanità;
- di confermare, per la sostenibilità economico-finanziaria della programmazione sanitaria del SSR nel triennio 2020 - 2022, i tetti di spesa per il personale individuati, per ciascuna ASR, per l'anno 2020 e seguenti, con D.D.G.R. nn. 40 - 7703 del 12/10/2018 e 27-8855 del 29.04.2019;
- di stabilire che le Aziende sanitarie regionali, in coerenza con il fabbisogno sostenibile del personale e nel rispetto dell'obiettivo fissato a livello regionale, per l'anno 2020 e seguenti, di incremento pari al vincolo di spesa del personale 2004, ridotto dell'1,4%, debbano:
  - aggiornare e adottare in via definitiva il Piano Triennale dei Fabbisogni in applicazione del D.M. 8 maggio 2018 in coerenza alla programmazione regionale invalicabile, indicando la dotazione organica espressa in termini di teste ed in termini di valore economico - finanziario;
  - comunicare il Piano Triennale dei Fabbisogni tramite il sistema informativo di cui all'art. 60 del D.Lgs. 165/2001 e di inviare il medesimo al Settore A1406A – Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR della Direzione Sanità entro 30 giorni dall'adozione.
- di disporre che le ASR, per procedere alle assunzioni programmate nel Piano triennale del Fabbisogno di personale, debbano:
  - verificare la coerenza dei profili professionali rispetto a quanto previsto dalle declaratorie contrattuali;
  - verificare la conformità alla programmazione e alle azioni di efficientamento delle attività aziendali, tenendo conto dei vincoli nazionali e regionali e degli indirizzi della programmazione regionale per il riordino della rete ospedaliera e territoriale e dei conseguenti obiettivi assegnati alle ASR nel triennio di riferimento;
  - verificare la compatibilità delle assunzioni rispetto alla disciplina nazionale e regionale per la ricollocazione e per la mobilità aziendale ed interaziendale;
  - privilegiare le assunzioni tese a ridurre le forme contrattuali atipiche in coerenza con le disposizioni in materia; si richiamano, tra le altre, le più recenti disposizioni di cui all'articolo 1, commi 466 e 468 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), all'articolo 1 e 1 bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella Legge 28 febbraio 2020, n. 8, nonché all'articolo 2-bis, comma 2, secondo periodo del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n 27 e all'articolo 4-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella L. 17 luglio 2020, n. 77; si richiamano, in materia anche le indicazioni applicative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n. 20/165/CR06b/C7 del 10.09.2020;
- di richiamare in materia di assunzioni di personale le disposizioni delle DD.G.R. nn. 114-6306 del 22/12/2017 e 27-8855 del 29.04.2019, salva l'applicazione delle norme nazionali e delle conseguenti indicazioni regionali per il reclutamento di personale nel periodo emergenziale;

- di ribadire le disposizioni della D.G.R. 5-981 del 07/02/2020, in materia di preventivo nulla osta regionale per il reclutamento, da parte delle aziende del SSR, di personale dirigenziale dell'area PTA ed il conferimento di incarichi dirigenziali di Direttore di Presidio Ospedaliero, Direttore di Distretto e di Direttore di Struttura Complessa, sia di area Sanitaria che di area PTA;
- di stabilire che il Fabbisogno del personale 2021 e 2022, potrà essere rideterminato, in adeguamento a nuove condizioni maturate;
- di disporre che le ASR adottino i PTFP per il triennio 2021-2023, in conformità alle seguenti indicazioni, e li trasmettano alla competente Direzione Regionale entro il 20.07.2021.

Nella determinazione del fabbisogno le aziende devono tener conto:

- per l'anno 2021, delle assunzioni di personale dipendente, dei rapporti di lavoro flessibile e degli incarichi di lavoro autonomo per la fase emergenziale;
- dei servizi oggetto di eventuale reinternalizzazione ( D.L. 35/2019, art.11, c. 3);
- delle risorse dei fondi del trattamento accessorio del personale, determinate ai sensi del D.L. 35/2019;
- dei costi corrispondenti all'incremento, oneri inclusi, dell'indennità di esclusività a favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, ai sensi dell'art.1, comma 407, L. 30 dicembre 2020, n. 178;
- dell'eventuale personale ESACRI/Ex Croce rossa;
- dell'eventuale personale per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali aggiuntive finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa.

Le risorse inerenti i suddetti punti non sono da ricomprendere nel tetto di spesa assegnato a ciascuna Azienda Sanitaria. Le ASR ne danno evidenza, con le modalità indicate dalle linee di indirizzo regionali di cui alla DD n. 516 del 01/08/2018 s.m.i.

Devono invece essere ricompresi nel tetto di spesa i costi corrispondenti agli adeguamenti contrattuali di cui ai CC.NN.LL. 2016-2018 - Comparto Sanità 21.05.2018, Area Sanità 19.12.2019, Area Funzioni Locali- PTA 17.12.2020, il personale delle ASR operante nelle strutture SAAPA e COQ, e l'eventuale ulteriore spesa di personale aziendale finanziata con specifiche entrate aziendali;

- di approvare, nel rispetto del limite di spesa di cui all' art. 11 del D.L. n. 35/2019, i tetti di spesa del personale, per l'anno 2021 e per gli anni 2022 e seguenti, risultanti dai tetti di spesa per l'anno 2020, come rideterminati, in relazione ai costi di cui al precedente alinea, ed indicati, per ciascuna ASR, nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (per l'ASL CN 2 il tetto di spesa è rideterminato anche in relazione al programma di attività riportato in premessa);
- di dare atto che l'allegato rappresenta, in distinte colonne e per ciascuno degli anni di riferimento, la cornice economico - finanziaria invalicabile, con riguardo al fabbisogno di spesa sostenibile per risorse umane, e il Tetto del Personale che rientra nel vincolo di spesa regionale, storicizzato dal MEF, anno 2004 ridotto dell'1,4%. Le risorse di cui al medesimo allegato imputate alla GSA - CE 2021 – 2023 - costituiscono accantonamento prudenziale e

potranno in seguito essere distribuite alle AASSRR per finalità pertinenti in materia di spesa per personale;

- di stabilire che le ASR monitorino il rispetto del limite di spesa dell'anno 2004, dedotto dell'1,4%, tenendo conto degli effetti degli incrementi del D.L. 35/2019;
- di dare atto che, nelle more della determinazione del Fondo sanitario 2021, per il calcolo dell'incremento del tetto di spesa anno 2021 si fa riferimento al valore del tetto di spesa anno 2020;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. Gli oneri corrispondenti all'incremento dell'indennità di esclusività a favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, ai sensi dell'art. 1, comma 407, L. 30 dicembre 2020, n. 178 trovano copertura a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Si rinvia pertanto il riparto delle quote alle ASR per l'anno 2021 a provvedimento regionale successivo al riparto del FSN 2021 da parte dello Stato. Gli oneri per l'anno 2021 delle assunzioni di personale dipendente, dei rapporti di lavoro flessibile e degli incarichi di lavoro autonomo per la fase emergenziale trovano copertura nelle disposizioni nazionali dedicate (D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella L. 17 luglio 2020, D.L. 14 agosto, n. 104, convertito nella L. 13 ottobre, 2020, n. 126), mediante ripartizione ed assegnazione alle ASR effettuata con specifici provvedimenti regionali.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

RISORSE UMANE\_Fabbisogno sostenibile per ASR

(Importo in EURO)

Enti del SSR  Importi in Euro	Fabbisogno di Spesa sostenibile per risorse Umane <sup>1</sup>	<i>di cui personale 2021 che rientra nel vincolo di spesa rispetto al tetto del personale della spesa 2004 ridotto dell'1,4% storicizzata dal MEF</i>	Fabbisogno di Spesa sostenibile per risorse Umane <sup>1</sup>	<i>di cui personale 2022 e anni successivi che rientra nel vincolo di spesa rispetto al tetto del personale della spesa 2004 ridotto dell'1,4% storicizzata dal MEF</i>
	Anno 2021	Personale atteso soggetto a verifica regionale con i dati del conto annuale e dichiarazioni ASR	Anno 2022 e successivi	Personale atteso soggetto a verifica regionale con i dati del conto annuale e dichiarazioni ASR
	E	E1	E	E1
<b>GSA</b>	<b>25.301.533</b>	<b>25.301.533</b>	<b>23.267.527</b>	<b>23.267.527</b>
ASL 301 - Città di Torino	366.292.546	278.200.000	366.292.546	278.200.000
ASL 203 - TO3	227.970.096	177.500.000	227.970.096	177.500.000
ASL 204 - TO4	252.517.392	203.100.000	252.517.392	203.100.000
ASL 205 - TO5	140.166.384	113.200.000	140.166.384	113.200.000
ASL 206 - VC	123.576.223	94.700.000	123.576.223	94.700.000
ASL 207 - BI	114.423.542	86.100.000	114.423.542	86.100.000
ASL 208 - NO	108.934.151	86.300.000	108.934.151	86.300.000
ASL 209 - VCO	107.516.476	87.200.000	107.516.476	87.200.000
ASL 210 - CN1	229.395.480	180.200.000	229.395.480	180.200.000
ASL 211 - CN2	97.852.452	80.466.267	101.452.725	82.500.273
ASL 212 - AT	128.552.025	105.200.000	128.552.025	105.200.000
ASL 213 - AL	224.526.576	181.500.000	224.526.576	181.500.000
<b>TOTALE ASL</b>	<b>2.121.723.343</b>	<b>1.673.666.267</b>	<b>2.125.323.617</b>	<b>1.675.700.273</b>
Aso 904 - S.Luigi	79.720.719	63.000.000	79.720.719	63.000.000
Aso 905 - NO	160.742.303	137.400.000	160.742.303	137.400.000
Aso 906 - CN	133.659.681	104.700.000	133.659.681	104.700.000
Aso 907 - AL	137.560.708	115.600.000	137.560.708	115.600.000
Aso 908 - Mauriziano	104.060.167	84.500.000	104.060.167	84.500.000
ASO 909 - Città della Salute	539.861.346	450.761.836	539.861.346	450.761.836
<b>TOTALE ASO</b>	<b>1.155.604.924</b>	<b>955.961.836</b>	<b>1.155.604.924</b>	<b>955.961.836</b>
<b>TOTALE ENTI DEL SSR</b>	<b>3.302.629.801</b>	<b>2.654.929.636</b>	<b>3.304.196.067</b>	<b>2.654.929.636</b>
<b>Spesa personale 2004 meno 1,4 % storicizzata MEF - Non include Spesa Direzioni Generali</b>		<b>2.654.929.636</b>		<b>2.654.929.636</b>
<b>Delta</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

1) Il Tetto di spesa/Fabbisogno di risorse umane 2021, 2022 e successivi non include:

- l'eventuale personale ESACRI/Ex Croce rossa;
- l'eventuale spesa di risorse umane per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali aggiuntive finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa;
- per l'anno 2021 le assunzioni di personale dipendente, dei rapporti di lavoro flessibile e degli incarichi di lavoro autonomo per la fase emergenziale;
- i servizi oggetto di reinternalizzazione ( D.L. 35/2019, art.11, c. 3);
- le risorse dei fondi del trattamento accessorio del personale, determinate ai sensi del D.L. 35/2019;
- i costi corrispondenti all'incremento, oneri inclusi, dell'indennità di esclusività a favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, ai sensi dell'art.1, comma 407, L. 30 dicembre 2020, n. 178;

2) Include i costi dei rinnovi CCNL post 2004, il personale delle ASR operante nelle strutture SAAPA e COQ, e l'eventuale ulteriore spesa di personale aziendale finanziata con specifiche entrate aziendali.

3) Per il perseguimento degli obiettivi di programmazione sanitaria le integrazioni dei tetti 2021, 2022 e successivi sono subordinati alla predisposizione di una specifica relazione che rappresenti le iniziative di sviluppo aziendali (ASL CN2)

## Dettaglio delle Voci di CE NSIS

### RISORSE UMANE\_Tetto di spesa relativo alle annualità: 2020-2023

<u>BA2120 Costo del personale dirigente medico - Tempo indeterminato</u>	<u>BA1370 Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici</u>
<u>BA2130 Costo del personale dirigente medico - Tempo determinato</u>	<u>BA1390 Consulenze sanitarie da privato - Articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000</u>
<u>BA2140 Costo del personale dirigente medico - Altro</u>	<u>BA1400 Altre consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privato</u>
<u>BA2160 Costo del personale dirigente non medico - Tempo indeterminato</u>	<u>BA1440 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - Area sanitaria</u>
<u>BA2170 Costo del personale dirigente non medico - Tempo determinato</u>	<u>BA1470 Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università</u>
<u>BA2180 Costo del personale dirigente non medico - Altro</u>	<u>BA1480 Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende di altre Regioni (extra Regione)</u>
<u>BA2200 Costo del personale comparto ruolo sanitario - Tempo indeterminato</u>	<u>BA1770 Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici</u>
<u>BA2210 Costo del personale comparto ruolo sanitario - Tempo determinato</u>	<u>BA1790 Consulenze non sanitarie da privato</u>
<u>BA2220 Costo del personale comparto ruolo sanitario - Altro</u>	<u>BA1830 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - Area non sanitaria</u>
<u>BA1410 Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socio-sanitarie da privato</u>	<u>BA1860 Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università</u>
<u>BA1420 Indennità a personale universitario - Area sanitaria</u>	<u>BA1870 Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende di altre Regioni (extra Regione)</u>
<u>BA1430 Lavoro interinale - Area sanitaria</u>	<u>BA0570 da privato - Medici SUMA</u>
<u>BA2250 Costo del personale dirigente ruolo professionale - Tempo indeterminato</u>	<u>YA0020 IRAP relativa a personale dipendente</u>
<u>BA2260 Costo del personale dirigente ruolo professionale - Tempo determinato</u>	<u>YA0030 IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</u>
<u>BA2270 Costo del personale dirigente ruolo professionale - Altro</u>	
<u>BA2290 Costo del personale comparto ruolo professionale - Tempo indeterminato</u>	
<u>BA2300 Costo del personale comparto ruolo professionale - Tempo determinato</u>	
<u>BA2310 Costo del personale comparto ruolo professionale - Altro</u>	
<u>BA2340 Costo del personale dirigente ruolo tecnico - Tempo indeterminato</u>	
<u>BA2350 Costo del personale dirigente ruolo tecnico - Tempo determinato</u>	
<u>BA2360 Costo del personale dirigente ruolo tecnico - Altro</u>	
<u>BA2380 Costo del personale comparto ruolo tecnico - Tempo indeterminato</u>	
<u>BA2390 Costo del personale comparto ruolo tecnico - Tempo determinato</u>	
<u>BA2400 Costo del personale comparto ruolo tecnico - Altro</u>	
<u>BA2430 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - Tempo indeterminato</u>	
<u>BA2440 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - Tempo determinato</u>	
<u>BA2450 Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - Altro</u>	
<u>BA2470 Costo del personale comparto ruolo amministrativo - Tempo indeterminato</u>	
<u>BA2480 Costo del personale comparto ruolo amministrativo - Tempo determinato</u>	
<u>BA2490 Costo del personale comparto ruolo amministrativo - Altro</u>	
<u>BA1800 Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato</u>	
<u>BA1810 Indennità a personale universitario - Area non sanitaria</u>	
<u>BA1820 Lavoro interinale - Area non sanitaria</u>	